

il timore che possa insorgere questo dubbio, perchè il presente progetto non tocca in alcuna guisa la legge sul credito fondiario.

UMANA. Domando la parola per una dichiarazione, dopo la quale il compito dell'onorevole relatore della Commissione rimarrà abbreviato.

Deploro che sia nato dissenso fra l'onorevole Sullis e l'onorevole Asproni nell'apprezzare la Banca agricola sarda. Per conto mio non ho mai parlato e non parlerò mai di nessuna Banca in particolare; come privato non ne conosco, come deputato non me ne occupo.

Ho sempre fatto quanto era in mio potere per patrocinare gli interessi della Sardegna, ed in questa Camera ho sempre trovato benigna accoglienza da parte di tutti gli onorevoli colleghi.

Anche questa volta non ho parlato di Banche in particolare, poichè il mio emendamento riguardava le Banche agrarie di tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia.

Detto ciò, tenuto conto della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro per le finanze, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimane che la proposta dell'onorevole Ferracciù.

Onorevole relatore, accetta?

MEZZANOTTE, relatore. Sono dispiacente che la Giunta non può accettare gli emendamenti proposti dai nostri onorevoli colleghi, imperocchè il voto di ieri aveva questa significazione di non estendere ad altri che ai sei istituti contemplati nella legge il beneficio della emissione.

Fatta questa dichiarazione prego i miei onorevoli colleghi a ritirare i loro emendamenti, perchè credo che avranno poca probabilità, di essere accolti.

PRESIDENTE. Rimane dunque solo l'aggiunta dell'onorevole Ferracciù, perchè quanto a quella dell'onorevole Landuzzi, mi pare che dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro non occorra più parlarne, dacchè quando si dice « Nulla è innovato » la legge rimane qual è.

FERRACCIÙ. Da taluno dei preopinanti parmi siasi detto non doversi fare eccezioni, nè creare privilegi uscendo dai limiti del diritto comune. Mi permetterò di osservare che qui non si tratta di creare alcun privilegio, ma piuttosto di rimediare in qualche modo alle enormi disuguaglianze introdotte da privilegi già creati e tuttora esistenti; si tratta puramente e semplicemente di fare per la Sardegna quello che si è fatto per altre provincie assai più floride e più fortunate di lei; si tratta in una parola di far sì, che essa possa provvedere alle neces-

sità del momento, alle condizioni della sua esistenza.

In altri termini, il corso legale che io propongo, potrà forse parere una eccezione, un privilegio, qualora si prenda isolatamente; ma ove si consideri in relazione coi bisogni dell'isola, non si può in esso veder altro, che un mezzo necessario per tenerla in piedi, per farla possibilmente camminare. Del resto, quando si è bloccati, quasi direi, da ogni parte, quando si è in presenza di un sistema, tutto monopoli ed eccezioni, il voler combattere a nome del diritto comune mi pare per lo meno una contraddizione.

Osserverò ancora che il mio articolo d'aggiunta, essendo ristretto al solo corso legale dei Buoni che la Banca è in diritto di emettere per la legge sul credito agrario, nè turba in veruna guisa l'economia della presente, nè ha nulla di comune con l'ampliamento del beneficio d'emissione, cui alludeva l'onorevole relatore nel respingere in massa tutti gli emendamenti.

Io pertanto insisto nella mia proposta, e prego nuovamente la Camera che voglia adottarla.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, all'articolo 27 non rimangono altre proposte che quella aggiuntiva sottoscritta dall'onorevole Ferracciù, la quale è la seguente:

« I Buoni agrari emessi dalla Banca agricola Sarda in conformità della legge 21 giugno 1869, avranno corso legale nella sola isola di Sardegna durante il termine pel quale continueranno ad averlo i biglietti degli istituti dei quali si parla nell'articolo 15 della presente legge. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, la proposta è respinta.)

Ora, all'articolo 27...

TORRIGIANI. Domando la parola per un'osservazione.

PRESIDENTE. Perdoni. Anzitutto prego la Commissione d'avvertire che, per togliere ogni dubbio intorno all'articolo 27, sarebbe, a mio avviso, meglio redigerlo nel modo seguente:

« Nulla è innovato riguardo alla legge del 21 giugno 1869, n° 5160, relativa agli istituti di credito agrario »

Aggiungendo: « ed alla legge 14 giugno 1866, n° 2883, relativa al Credito fondiario. »

Così sarebbe tolto ogni dubbio.

Aderisce la Commissione?

MAUROGÒNATO. Aderisce.

PRESIDENTE. Onorevole Torrigiani...